



# COMUNE DI CHIARAVALLE

Provincia di Ancona

COPIA

## Atto Consiglio Comunale

Nr. Atto: 30 del 28/07/2015

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE IUC - CAPITOLO B (IMU) E CAPITOLO C (TASI)

L'anno **2015** addì **28** del mese di **Luglio** alle ore **16.00** nella Residenza Comunale si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di Prima convocazione.

Risultano presenti i signori:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
DAMIANO COSTANTINI	SI	MOSCONI ANDREA	SI
BORIONI IRENE	NO	MORBIDONI MATTIA	SI
FRULLINI RICCARDO	SI	FONTI MASSIMO	SI
CHIAPPA ELEONORA	SI	CAMERUCCI SILVIA	SI
RE SILVIA	SI	TORELLI MARCO FLAVIO	SI
FAVI FRANCESCO	SI	SPINSANTI GIOVANNI	SI
GINI LORENZO	NO	TOGNI ETTORE	SI
DE SANTIS GIORGIO	SI	TANFANI STEFANO	NO
AMICUCCI CRISTINA	SI		

Componenti il Consiglio Comunale: presenti n°: 14 assenti n°: 3

Presidente del Consiglio Comunale: Dott.ssa RE SILVIA

Sono altresì presenti gli Assessori:

AMICUCCI CRISTINA	SI	FRULLINI RICCARDO	SI
FAVI FRANCESCO	SI	RUGGERI ROBERTA	SI

Partecipa il Segretario Generale Dott. GIANLUCA MAZZANTI

Vengono nominati scrutatori i seguenti Consiglieri:

Effettivi: MOSCONI ANDREA, MORBIDONI MATTIA, TOGNI ETTORE

Supplenti: CHIAPPA ELEONORA, DE SANTIS GIORGIO, SPINSANTI GIOVANNI

La seduta è pubblica.

# COMUNE DI CHIARAVALLE

Provincia di Ancona

Proposta n. 26 del 30/06/2015

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE IUC -  
CAPITOLO B (IMU) E CAPITOLO C (TASI) .

Ufficio: 3° Settore- Area economica e finanziaria

Assessore: Roberta Ruggeri

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000:

---

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione .

Chiaravalle, 8 luglio 2015

**Il Responsabile del 3° Settore**

Dott. Enrico Bartoccio

---

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione .

Chiaravalle, 8 luglio 2015

**Il Responsabile del 3° Settore**

Dott. Enrico Bartoccio

---

Durante la trattazione del seguente argomento esce il Cons. Torelli. Sono presenti n° 13 componenti il Consiglio Comunale.

Introduce l'argomento l'Ass. Ruggeri.

La presidente chiede le dichiarazioni di voto:

- Il Cons. Spinsanti dichiara l'astensione del gruppo di appartenenza
- Il Cons. Togni dichiara anch'egli l'astensione del gruppo da lui rappresentato
- Il Cons. Mosconi anticipa voto favorevole

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi che precedono;

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 39 del 20 maggio 2014 ha approvato il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nel comune di Chiaravalle;

CHE, con successiva deliberazione consiliare 48 del 3 luglio 2014, nell'ambito dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario e del documento di programmazione 2014-2017, al punto dispositivo n. 7) sono state apportate le seguenti modifiche al regolamento suddetto:

*“ il punto 7. dell'articolo 5C viene sostituito dal seguente:*

*7. Per l'anno 2014 le aliquote sono le seguenti:*

- 0,17 per cento ( 1,7 per mille) per tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze;*
- zero per mille (tributo non dovuto) per tutti gli altri immobili assoggettati ad IMU;*

*il punto 4. dell'articolo 6C viene sostituito dal seguente:*

*4. Per l'anno 2014 i costi previsti dei suddetti servizi ammontano ad euro 1.360.000,00 e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo è pari al pari al 51,02 per cento” ;*

CHE, con successiva deliberazione consiliare 23 del 28 maggio 2015, nell'ambito dell'approvazione del piano finanziario e tariffe TARI per l'anno 2015, al punto dispositivo n. 5) sono state introdotte al Regolamento IUC, per la parte riferita al tributo TARI (capitolo D) le ulteriori seguenti modifiche:

*“ all'articolo 5 D – “Locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti” sostituzione delle parole : "Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) o non arredati"*

*con: "Locali vuoti e privi di utenze attive"*

*al comma 5 dell'articolo 9 D – “Determinazione delle tariffe del tributo e classificazione dei locali e delle aree scoperte”*

sostituzione del periodo " Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare si fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune, mentre per quelle non residenti o per le seconde case a disposizione dei residenti il numero è determinato in n. 2 componenti"

con:

"Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante negli archivi anagrafici comunali per un periodo superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare. Per le abitazioni tenute a disposizione da persone non residenti o da persone residenti nello stesso territorio comunale, il numero degli occupanti è considerato pari a 2 componenti" "

VISTE ora le proposte di modifica presentate dall'ufficio e riferite agli articoli 5B, 5C e 5D, come appresso schematizzati:

<p><u>Testo aggiornato risultante sino alle modifiche apportate con deliberazione 23 del 28 maggio 2015:</u></p>	<p><u>Modifiche proposte da apportare:</u></p>
<p style="text-align: center;">CAPITOLO B – IMU</p> <p style="text-align: center;">Art. 4B - Aliquote e detrazioni di imposta ... comma 2:</p> <p>2. Per l'anno 2014 si applica l'aliquota unica dell'1,06 per cento su tutti gli immobili imponibili e per tutte le categorie catastali assoggettate per legge al tributo.</p>	<p style="text-align: center;">CAPITOLO B – IMU</p> <p style="text-align: center;">Art. 4B - Aliquote e detrazioni di imposta ... comma 2:</p> <p><b>2. Per l'anno 2015 si applica l'aliquota:</b> - <b>del 10,60 per mille</b> su tutti gli immobili imponibili e per tutte le categorie catastali assoggettate per legge al tributo; - <b>del 7,60 per mille relativamente agli alloggi regolarmente assegnati dall'Ente Regionale Abitazione Pubblica (ERAP) per i quali si rende altresì applicabile la detrazione di euro 200,00 per ciascun alloggio.</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 5B – Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenza ... comma 4:</p> <p>4. Si considera inoltre adibita ad abitazione principale: – L'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti e/o comunque occupata; – L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente o certificato, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato o in godimento;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5B – Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenza ... comma 4:</p> <p><b>4. Si può considerare</b> adibita ad abitazione principale: – <del>L'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti e/o comunque occupata;</del> – L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente o certificato, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato o in godimento; – L'unità immobiliare concessa in comodato</p>

<p>– L’ unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. Alla parte eccedente viene attribuita la disciplina stabilita dal comune per gli altri immobili. In caso di più unità immobiliari possedute, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare</p> <p>– Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;</p> <p>– La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</p> <p>– L’ unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo dei vigili del fuoco, e , fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica”.</p>	<p>dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. Alla parte eccedente viene attribuita la disciplina stabilita dal comune per gli altri immobili. In caso di più unità immobiliari possedute, <b>nel territorio nazionale</b> ,la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare</p> <p>– Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;</p> <p>– La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</p> <p>– L’ unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo dei vigili del fuoco, e , fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica”.</p>
<p style="text-align: center;"><b>CAPITOLO C – TASI</b></p> <p>Art. 5C - Aliquote, riduzioni, detrazioni ed esenzioni Comma 7:</p> <p>7. Per l’anno 2014 le aliquote sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0,17 per cento (1,7 per mille) per tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze;</li> <li>- zero per mille (tributo non dovuto) per tutti gli altri immobili assoggettati ad IMU;</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Art. 6C – Servizi Indivisibili</b></p> <p style="text-align: center;">....</p> <p style="text-align: center;"><b>Comma 4:</b></p> <p>4. Per l’anno 2014 i costi previsti dei suddetti servizi ammontano ad euro 1.360.000,00 e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo è pari al 51,02%.</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPITOLO C – TASI</b></p> <p>Art. 5C - Aliquote, riduzioni, detrazioni ed esenzioni Comma 7:</p> <p>7. Per l’anno <b>2015</b> le aliquote sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>1, 7 per mille</b> per tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze;</li> <li>- zero per mille (tributo non dovuto) per tutti gli altri immobili assoggettati ad IMU;</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Art. 6C – Servizi Indivisibili</b></p> <p style="text-align: center;">....</p> <p style="text-align: center;"><b>Comma 4:</b></p> <p>4. Per l’anno <b>2015</b> i costi previsti dei suddetti servizi ammontano ad <b>euro 1.528.690,36</b> e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo è pari al <b>43,13%</b>.</p>

CONSIDERATO che le modifiche di cui sopra sono ritenute opportune e necessarie in quanto:

- Per le abitazioni riferite agli immobili degli ex Istituti Autonomi per le Case Popolari IACP), ora Ente Regionale Abitazione Pubblica (ERAP), a seguito dei diversi passaggi normativi da ICI a IMU e da IMU a TASI assume aspetti non sempre chiari il trattamento fiscale (con riferimento all'articolo 13 comma 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche ed integrazioni) cui assoggettare gli alloggi regolarmente assegnati, per i quali viene ora proposta una definizione a livello regolamentare;

-Per le abitazioni di proprietà dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) , non è più prevista (*Legge 23.05.2014 n° 80, G.U. 27.05.2014*) la possibilità di assimilazione ad abitazione principale inizialmente contemplata dal D.L. 201/2011 e poi ripresa dalla Legge 147/2013; ora infatti tali situazioni sono disciplinate direttamente dalla legge (dall'art.13 comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche ed integrazioni);

-La precisazione che la cosiddetta “assimilazione” di cui al comma 4 dell'articolo 5B si rende operativa soltanto in assenza di altro beneficio, comunque goduto dal soggetto passivo su tutto il territorio nazionale e riferibile all'abitazione principale, risulta utile per una migliore comprensione ed applicazione del Regolamento;

- Al comma 7 dell'articolo 5C, nel confermare per l'anno 2015 l'aliquota TASI, viene omessa l'indicazione “per cento” e mantenuta solo quella “per mille”, come avviene per tutte le altre aliquote del regolamento IUC ;

-Al comma 4 dell'articolo 6C si procede all'aggiornamento della previsione dei costi dei servizi indivisibili e alla percentuale della loro copertura con il gettito previsto del tributo TASI;

VISTO il parere dell'Organo di revisione economico finanziaria dell'Ente, prot. n. 15199 in data 13/7/2015, espresso ai sensi dell'art. 239 comma 1. punto b) 7);

VISTO il verbale relativo allo svolgimento dei lavori della Commissione consiliare I<sup>^</sup>, durante la seduta del 15 luglio 2015;

VISTO l'art. 49 comma 1 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole espresso in data 8 luglio 2015 dal Responsabile del Settore Economico-finanziario in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso in data 8 luglio 2015 dal Responsabile del 3° Settore in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

La Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione con il seguente esito:

- Componenti il Consiglio Comunale presenti: n. 13
- Componenti il Consiglio Comunale votanti: n. 10
- Componenti il Consiglio Comunale astenuti: n. 3 (Camerucci, Togni, Spinsanti)
- Voti favorevoli: n. 10

## D E L I B E R A

1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di apportare al Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nel comune di Chiaravalle di cui alla propria precedente deliberazione n. 48 del 3/7/2014 e 23 del 28 maggio 2015 le seguenti modificazioni:

al Capitolo B – IMU :

- il comma 2 dell'articolo Art. 4B (Aliquote e detrazioni di imposta) viene sostituito dal seguente:

**Per l'anno 2015 si applica l'aliquota:**

- **del 10,60 per mille** su tutti gli immobili imponibili e per tutte le categorie catastali assoggettate per legge al tributo;
- **del 7,60 per mille relativamente agli alloggi regolarmente assegnati dall'Ente Regionale Abitazione Pubblica (ERAP) per i quali si rende altresì applicabile la detrazione di euro 200,00 per ciascun alloggio.**

- il comma 4 dell'articolo Art. 5B (Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenza) viene sostituito dal seguente:

**Si può considerare** adibita ad abitazione principale:

- L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente o certificato, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato o in godimento;
- L'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. Alla parte eccedente viene attribuita la disciplina stabilita dal comune per gli altri immobili. In caso di più unità immobiliari possedute, **nel territorio nazionale**, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare
- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- L'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo dei vigili del fuoco, e , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto

Proposta n. 26

Delibera n. 30 del 28/07/2015

legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica”.

al Capitolo C – TASI :

- il comma 7 dell'articolo Art. 5C (Aliquote, riduzioni, detrazioni ed esenzioni) viene sostituito dal seguente:

Per l'anno **2015** le aliquote sono le seguenti:

- **1, 70 per mille** per tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze;
- zero per mille (tributo non dovuto) per tutti gli altri immobili assoggettati ad IMU;

- il comma 4 dell'articolo Art. 6C (Servizi Indivisibili) viene sostituito dal seguente:

Per l'anno **2015** i costi previsti dei suddetti servizi ammontano ad **euro 1.528.690,36** e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo è pari al **43,13%**.

3) di dare atto che il testo completo del Regolamento comunale IUC, coordinato con le modifiche di cui sopra, viene allegato alla presente e pubblicato nelle forme stabilite dalla legge;

4) di incaricare il responsabile dell'area economico finanziaria per l'invio della presente, in relazione a quanto disposto ai punti precedenti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per le pubblicazioni previste dalla legge;

Con la seguente separata votazione:

- Componenti il Consiglio Comunale presenti: n. 13
- Componenti il Consiglio Comunale votanti: n. 10
- Componenti il Consiglio Comunale astenuti: n. 3 (Camerucci, Togni, Spinsanti)
- Voti favorevoli: n. 10

## **DELIBERA**

5) di dichiarare il presente atto, data l'urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

\* o \* o \*

Ai sensi dell'art. 81 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, gli interventi di cui al presente atto sono integralmente registrati su supporto digitale in formato MP3 che viene conservato presso la server-farm comunale. Le registrazioni sono consultabili attraverso il sito Internet del Comune.



Letto e sottoscritto

LA PRESIDENTE  
F.to Dott.ssa RE SILVIA

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. MAZZANTI GIANLUCA

---

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. MAZZANTI GIANLUCA

li, \_\_\_\_\_

---

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. MAZZANTI GIANLUCA

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art.134 comma 4, D.Lgs. 267/2000

li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. MAZZANTI GIANLUCA

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ a seguito di pubblicazione all'Albo, per 10 giorni consecutivi (art.134 comma 3, D.Lgs. 267/2000)

li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. MAZZANTI GIANLUCA